

Deliberazione n° 24

del 27/06/2024

# COMUNE VAL DI ZOLDO

PROVINCIA DI BELLUNO

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica

**Oggetto: REVISIONE INFRA-PERODO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI - 2024/2025.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18.00 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE

Eseguito l'appello, risultano:

Consiglieri		Pres	Ass	Consiglieri		Pres	Ass
1	DE PELLEGRIN CAMILLO	X		8	ROCCA MANOLO	X	
2	PELLEGRINI ROMANO	X		9	DORIGO GIUSEPPE	X	
3	ZANETTINI PAOLO (collegamento in videoconferenza)	X		10	DE COL FIORENZA	X	
4	BRUSTOLON ROBERTO	X					
5	DE MARCO JESSICA (collegamento in videoconferenza)	X					
6	FAIRTLOUGH AMAPOLA		X				
7	DAURU' ELISA (collegamento in videoconferenza)	X					
				TOTALI		9	1

Partecipa alla seduta il Dott. Giacomo D'Ancona in qualità di Segretario del Comune.

Il Dott. Camillo De Pellegrin nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

### PARERI DI COMPETENZA

in ordine alla regolarità tecnica – parere: **FAVOREVOLE**

li,20/06/2024

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Daniela De Fanti

in ordine alla regolarità contabile – parere: **FAVOREVOLE**

li,20/06/2024

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Daniela De Fanti

Sindaco: passa la parola all'Assessore Fiorenza De Col.

Fiorenza De Col: illustra il presente argomento in base al testo della proposta di delibera e alla documentazione allegata, cui si rinvia per maggiori dettagli.

Più nello specifico l'Assessore Fiorenza De Col legge una relazione scritta.

Sindaco: va detto che, come in ogni ambito, i costi aumentano, quindi anche quelli del servizio rifiuti. Per le attività l'aumento è contenuto al 4,6.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** la Deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, (ARERA) recante “ Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti , per il periodo 2018-2021” e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato “A” di detta Deliberazione, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti (MTR2) aggiornato al biennio 2024-202;

**VISTA** la Deliberazione n. 444/2019 e la delibera 15/22 (TQRIF) dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, (ARERA), recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”

**VISTA** la Deliberazione n. 363/2021/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

**VISTA** la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa

trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" con la quale l'Autorità ha approvato i documenti, necessari per l'approvazione del PEF TARI 2022-2025

**VISTA** la Deliberazione n. 389/2023/R/rif con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito regole e procedure per l'aggiornamento biennale (2024 - 2025) delle entrate tariffarie di riferimento, stabilendo in particolare specifiche misure per dare adeguata copertura ai maggiori costi sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa delle dinamiche inflazionistiche, anche tramite un aggiornamento del limite alla crescita annuale delle tariffe;

**CONSIDERATO CHE** la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 Deliberazione n.363/2021/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal gestore, provveda:

1. alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
2. alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025;
3. alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
4. alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF;

**VERIFICATO CHE** il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**VERIFICATO CHE** i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**VERIFICATO ALTRESI' CHE** il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO CHE** gli effetti più rilevanti del metodo MTR-2 sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura del 9,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 -2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO CHE** il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite del 9,6%;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO CHE** dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2 /DRif/2021 ed aggiornato con Deliberazione n. 389/2023/R/Rif e della determina 1/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla normativa indicata al punto precedente;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema di cui alla normativa indicata al punto a);
- d) la Delibera di approvazione del PEF da parte del Consiglio Comunale;

**DATO ATTO:**

- che l'Autorità, previa audizione con l'Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

**VISTA** la nota pervenuta in data 21.03.2024, prot. n.2992 con la quale il gestore Ecomont srl ha inviato il PEF grezzo costituito dai seguenti allegati:

1. Tool di calcolo, contenente i dati utilizzati dal gestore per la valorizzazione del PEF 2024-2025;
2. Relazione di accompagnamento;
3. Dichiarazione di veridicità del gestore ai sensi del DPR n. 445/2000;

**CONSIDERATO CHE** dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

**RICHIAMATA** la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 15/2022/R/rif in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);

**PRESO ATTO CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 24/03/2022 è stato individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.;

**DATO ATTO CHE** la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;

**TENUTO CONTO CHE** nel territorio in cui opera il Comune di Val di Zoldo non è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla Deliberazione ARERA 443/2019 e dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

**VISTO** il comma 493 della Legge di bilancio 2024 che prevede che da quest'anno la copertura dei costi del servizio rifiuti potrà essere garantita anche mediante le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno;

**SOSTENUTA** la ratio della normativa che vuole riconoscere che la consistente presenza di turisti in una determinata località comporta direttamente o indirettamente un incremento quantitativo di rifiuti prodotti e conseguentemente dei costi per la raccolta, spazzamento e trattamento degli stessi l'Amministrazione, sentita la Commissione istituita per monitorare l'utilizzo dell'imposta di soggiorno, ha ritenuto di far concorrere alla copertura dei costi TARI anche i soggiornanti temporanei destinando euro 20.000,00 di risorse incassate a titolo di imposta di soggiorno alla riduzione del PEF;

**DATO ATTO CHE** ha proceduto con esito favorevole alla validazione dei suddetti piani finanziari, come risulta dalle relazioni di validazione allegate alla presente Deliberazione da cui risulta che sono stati verificati:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif aggiornata dalla determina 1/2023 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

**VISTO** l'allegato Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI aggiornato per il biennio 2024-2025, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla Deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PEF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al netto delle detrazioni, risultano:

	2024	2025
PARTE FISSA	173.923,00	177.098,00
PARTE VARIABILE	351.256,00	371.250,00
TOTALE QUADRO TARIFFARIO	525.179,00	548.348,00

**VISTA** la relazione di validazione della revisione del piano economico finanziario 2024-2025 redatto ai sensi dell'art. 7.4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui all'allegato A) alla Deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA da parte del Segretario Comunale dott. Giacomo D'Ancona in data 24/06/2024, allegata alla presente Deliberazione e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- gli elaborati costituenti il PEF 2024-2025;

**RITENUTO** per quanto sopra di potere approvare il “Piano Economico Finanziario TARI 2024- 2025 risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dalle Deliberazioni ARERA n. 363/2021 “MTR-2” e n. 389/2023;

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTO** l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

**VISTO** l'art. 7 quater della Legge 23 maggio 2024 n. 67 che prevede, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021;

**VISTO** lo Statuto del Comune;

**VISTO** il Bilancio 2024-2026 approvato con Deliberazione consiliare n.51 del 29 dicembre 2023;

**VISTI** gli artt. 201 e 238 comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno;

## **DELIBERA**

**1. DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2. DI PRENDERE ATTO** dell'esito positivo della procedura di validazione della revisione biennale del PEF TARI 2024-2025, allegato come parte integrale e sostanziale del presente atto;

**3. DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario PEF TARI 2024-2025, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione allegata costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Relazione di accompagnamento al PEF;
- 2) Piano Economico Finanziario PEF 2024-2025;
- 3) Dichiarazione di veridicità del Comune;
- 4) PEF 2024-2025 grezzo del gestore Ecomont srl corredato di dichiarazione di veridicità del gestore Ecomont srl e documento di identità del sottoscrittore;
- 5) Atto di validazione;
- 6) Dati ISPRA – Catasto Nazionale Rifiuti al 19.06.2024;

**4. DI PRECISARE CHE** il PEF 2024-2025, calcolato in base alle regole del MTR-2, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del medesimo MTR-2 (allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif);

**5. DI DARE ATTO CHE** i dati relativi alle quantità di rifiuto sono quelli risultanti dal sito ISPRA reperibili al seguente link

<https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=detComune&aa=2022&regidb=05&nomereg=Veneto&providb=025&nomeprov=Belluno&regid=05025073&nomecom=Val%20Di%20Zoldo&cerca=cerca&&p=1&advice=si>

**6. DI TRASMETTERE** ad ARERA i provvedimenti di cui sopra e la presente Deliberazione al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif).

Con successiva e separata votazione eseguita in merito in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

dichiara questa delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dott. Camillo De Pellegrin

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo D'Ancona

---

### ***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

REG. ALBO Nr. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Val di Zoldo, addì

IL MESSO COMUNALE  
Luca Autiero

---

Il sottoscritto Segretario comunale

### **CERTIFICA**

che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Val di Zoldo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo D'Ancona